

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

Organizzazioni di volontariato beneficiarie

1. La Regione, al fine di venire incontro alle meritorie attività di volontariato socio-assistenziale e di protezione civile, esenta dal pagamento della tassa di circolazione (bollo) tutti i veicoli di proprietà delle associazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22 e delle associazioni di volontariato di protezione civile iscritte ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, al registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, utilizzate ad uso esclusivo per le finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso, protezione civile.

Art. 2.

Requisiti e categorie veicoli

1. Beneficiano della presente disposizione tutti i veicoli risultanti, alla data di pubblicazione della presente legge, di proprietà delle associazioni di volontariato di cui all'articolo 1 ed utilizzate ad uso esclusivo per le finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso, protezione civile.

2. L'agevolazione spetta, secondo i limiti di cilindrata previsti per le agevolazioni IVA, ed in particolare fino a 2000 centimetri cubici nel caso di veicoli con alimentazione a benzina o GPL ovvero 2800 centimetri cubici, se con motore diesel.

3. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente disposizione tutti i veicoli immatricolati per il trasporto di persone o cose, motoveicoli, autovetture, quadricicli, ambulanze, autoveicoli con adattamenti tecnici per il trasporto di disabili, veicoli con configurazioni isotermitiche, ATP, trasporto sangue ed organi, dialisi, medicinali, attrezzature antincendio nei limiti di cilindrata di cui al comma 2.

Art. 3.

Verifiche ed accertamento requisiti

1. L'utilizzo esclusivo del veicolo, per le attività istituzionali di volontariato, deve essere registrato nelle carte di circolazione previo accertamento da effettuare di concerto tra gli enti regionali tenutari dei citati registri regionali del volontariato (Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali e Dipartimento regionale della protezione civile) ed i servizi provinciali della Motorizzazione civile - Dipartimento regionale infrastrutture e trasporti.

2. Il Dipartimento regionale infrastrutture e trasporti, entro trenta giorni dall'entrata in vigore

della presente legge, istituisce un Osservatorio tecnico permanente finalizzato alla definizione della modulistica e del regolamento attuativo della presente disposizione.

3. Gli oneri per il funzionamento dell'Osservatorio tecnico permanente, definiti dal suddetto Dipartimento, sono posti a carico degli esistenti capitoli di bilancio relativi alla riscossione delle tasse automobilistiche.

Art. 4.

Istanza e documentazione

1. L'istanza di esenzione è presentata in carta semplice, entro il 30 settembre di ogni anno, a firma del legale rappresentante dell'Organizzazione di volontariato presso il locale servizio regionale della motorizzazione civile.

2. La richiesta di esenzione contiene dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, nella quale si attesta che l'Organizzazione è iscritta nel registro del volontariato della Regione con indicazione degli estremi dell'atto di iscrizione nonché l'attestazione che i mezzi esentabili sono utilizzati esclusivamente per fini istituzionali.

3. All'istanza è allegata copia del certificato di proprietà, della carta di circolazione ed attestazione del Dipartimento responsabile della tenuta dei registri delle associazioni di volontariato asseverante l'iscrizione, in corso di validità, e l'effettivo utilizzo dell'autoveicolo ai fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato.

4. In caso di riscontro di utilizzi difformi a seguito di controlli amministrativi o su strada, l'esenzione è immediatamente revocata e l'Organizzazione di volontariato è sanzionata con il pagamento di ammenda di euro 400,00 oltre alla corresponsione delle tasse di circolazione per l'anno in corso di accertamento della violazione.

Art. 5.

Decadenza dell'esenzione

1. L'esenzione decade a seguito della cancellazione dai registri regionali dell'Organizzazione di volontariato.

2. La perdita di possesso dell'autoveicolo produce immediatamente la decadenza dell'esenzione.

3. L'Organizzazione di volontariato è tenuta a comunicare immediatamente al locale servizio della Motorizzazione civile la perdita di possesso dell'autoveicolo.

4. La perdita di possesso è immediatamente comunicata altresì all'Agenzia delle entrate ed al Pubblico Registro Automobilistico.

5. In caso di vendita, si considera responsabile del versamento il soggetto che risulta essere proprietario nell'ultimo giorno utile per il pagamento della tassa di circolazione automobilistica. A tal fine fa fede la data in cui l'atto di vendita viene autenticato.

Art. 6.

Gestione istruttoria dell'esenzione

1. Per la gestione dell'istruttoria delle pratiche di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, la Regione si avvale dell'Automobile Club d'Italia (ACI) previa sottoscrizione di protocollo di intesa.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale può affidare, con apposita convenzione della durata massima di tre anni, i servizi di riscossione e di controllo in materia di tasse automobilistiche regionali all'Automobile Club d'Italia (ACI), riconosciuto dalla legge 20 marzo 1970, n. 75 ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, mantenendo la compatibilità dei medesimi servizi con l'archivio unitario nazionale e gli archivi regionali, relativi alla tassa automobilistica già costituiti.

Art. 7.

Adempimenti dell'Organizzazione di volontariato acquirente

1. A partire dall'anno 2014 ed entro trenta giorni dall'acquisto dell'autoveicolo, l'Organizzazione di volontariato acquirente trasmette tutta la documentazione prevista all'articolo 4.

Art. 8.

Adempimenti dell'ufficio

1. L'ufficio che riceve le richieste di esenzione dal pagamento del bollo trasmette al sistema informativo dell'Anagrafe tributaria i dati contenuti (protocollo e data, targa e tipo di veicolo, codice fiscale dell'Organizzazione di volontariato richiedente) e comunica al richiedente l'esito dell'istanza di esenzione, sia positivo che negativo.

2. Non è necessario esporre sul parabrezza dell'auto alcun avviso circa il diritto all'esenzione dal bollo.

Art. 9.

Norma transitoria

1. L'esenzione di cui alla presente legge entra in vigore a partire dall'anno solare 2014.

2. Al fine di rinnovare annualmente l'esenzione, l'Organizzazione di volontariato beneficiaria è tenuta a rinnovare apposita istanza all'atto dell'acquisto o stipula in leasing dell'autoveicolo secondo modalità, tempistiche e procedure indicate nella presente legge e riportate nel regolamento attuativo da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente

legge.

Art. 10.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
